



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
composta dai Magistrati

Dott. Maria Teresa Bonavia - Presidente
Dott. Isabella Silva - Consigliere rel.
Dott. Alberto Cardino - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 811/2010 del RG

tra

[redacted] - rappresentati e difesi dall'avv.to Francesco Fera, del foro di Genova, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Via XII Ottobre, 12/5B, come da mandato in calce alla citazione per impugnazione di lodo

ATTORI

e [redacted] rappresentati e difesi dall'avv.to Gian Piero Villani, del foro di Genova, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Genova, Via Alla Porta degli Archi, 3/20, come da mandato in margine alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

CONCLUSIONI

PER GLI ATTORI:

"Voglia la Corte d'Appello di Genova, previ gli incumbenti ritenuti più opportuni, previa sospensione dell'efficacia del lodo e previa fissazione all'uopo di udienza per la discussione a tal fine,

A) in punto giudizio rescindente: Accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale rituale, emesso in data per i motivi tutti indicati nel presente atto

B) in punto di giudizio rescissorio

SENT. N° 262

del 23-2-2015

(deposito il

28-2-15

Cron. 376/15

Rep. 305/15

Oggetto:

IMPUGNAZIONE
LODI ARBITRALI

A) In relazione alle domande tutte formulate dalla controparte, assolvere da ogni domande nei di loro confronti formulata in quanto infondata sia in fatto che in diritto.

B) in via riconvenzionale:

b1) Accertare e dichiarare tenuti gli attori [redacted] Dott. [redacted] [redacted] Dott.

[redacted] e [redacted] Dott. [redacted] in solido o come meglio, all'adempimento della clausola sub art. 4 della scrittura privata 8/2/2001 e quindi all'esito condannarli, in solido o

come meglio, al pagamento della somma di € 2.528,98, oltre interessi come per leggi pari alla differenza tra quanto sino ad oggi versato dagli attori e quanto dovuto. In

subordine, accertare e dichiarare tenuti gli attori [redacted] Dott. [redacted] [redacted]

Dott. [redacted] e [redacted] Dott. [redacted] in solido o come meglio, all'adempimento della clausola sub art. 4 della scrittura privata in data 8/2/2001 ed all'esito, qualora si

ritenga diversamente imputabili i pagamenti effettuati dagli stessi attori, compensarsi le somme suddette con quanto dovuto ai sensi dell'art. 4 della scrittura privata

8/2/2001 con condanna al pagamento in favore dei convenuti, delle somme ancora ulteriormente dovute.

b2) Accertarsi l'inadempimento della clausola sub Art. 4 della scrittura privata 8/2/2001 da parte degli attori [redacted] Dott. [redacted] [redacted] Dott. [redacted] e [redacted]

Dott. [redacted] per i motivi tutti indicati nel presente atto; conseguentemente dichiarare tenuti gli stessi a corrispondere la penale prevista dall'art. 9 della scrittura privata

8/2/2001 in favore dei convenuti [redacted] dott. [redacted] [redacted] Dott. [redacted] e [redacted] Dott.

[redacted] nella misura indicata in tale clausola, o in subordine ridotta come ad equità.

In ogni caso:

C) In ipotesi con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari di ogni fase del procedimento".

PER I CONVENUTI:

"Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, preliminarmente, occorrendo, respinger l'eventualmente riproposta avversaria istanza di sospensione dell'esecuzione, siccome

inammissibile e comunque priva dei necessari presupposti; nel merito, respinger gli avversari motivi di nullità del lodo, motivi tutti, infatti, inammissibili ed infondati sotto

diversi profili, con la conferma, comunque, delle statuizioni del lodo stesso;

in subordine, nella non creduta ipotesi la Corte ritenga procedere con un giudizio rescissorio, accogliere, in ogni caso, le stesse conclusioni già formulate in sede arbitrale

come in appresso specificamente riproposte.

Vinte, in ogni caso, le spese, onorari e diritti di causa.

Piaccia all'Arbitro unico - ora all'Ecc.ma Corte - contrariis reiectis, dichiarare tenuti - e condannar - i Sigg. Dott. [redacted] Dott. [redacted] e Rag. [redacted]

solidalmente (o come meglio) fra loro, a pagare in favore del Dott. [redacted]



del Dott. [redacted], e del Dott. [redacted] del pari solidalmente (o come meglio) fra loro, le somme e per le causali seguenti:

- 1) € 5.908,27 alla data del 30/6/2008 e quelli ulteriormente maturandi sino all'effettivo soddisfo, per gli interessi legali dovuti a causa del ritardato pagamento del prezzo con le modalità ed i tempi fra le parti pattuiti;
- 2) € 17.254,57 per il ripianamento cui sono stati costretti gli attori in conseguenza d'una propria fideiussione, del c/c n. 1316938/01/40 presso il Banco di [redacted] e della [redacted] Agenzia di [redacted] intestato alla [redacted] S.r.l. e di competenza, quanto meno contrattualmente, dei convenuti. Quale somma maggiorata degli interessi legali dalla suddetta di pagamento sino all'effettivo soddisfo;
- 3) la somma di € 51.645,69 (o altra minore eventualmente ridotta) ex art. 1384 cod. civ.;
- 4) con la vittoria di diritti, onorari e spese dell'odierno procedimento".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con scrittura privata del 08.02.2001, al fine di tacitare le controversie pendenti, i signori [redacted] ed [redacted] titolari del 67% delle quote della società [redacted] S.r.l., si impegnavano con i signori [redacted] e [redacted] a cedere a questi ultimi, con atto da stipularsi entro e non oltre il 16.02.2001, le predette quote sociali a fronte di un corrispettivo pattuito in lire 220.000.000 da corrisponderci secondo quanto indicato nella predetta scrittura e con il rispetto delle ulteriori condizioni pattuite nel menzionato documento. Il contratto di cessione, come da accordi, veniva poi stipulato a mezzo scrittura privata autenticata in data 15.02.2001.

Nella citata scrittura del 08.02.2001 era altresì prevista una clausola arbitrale di tale tenore: "Ogni e qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'esecuzione delle odierne pattuizioni, su quelle contenute nel quivi previsto rogito di cessione quote e, comunque, su ogni altra sopravvenuta pattuizione integrativa - eccetto soltanto quelle sulla esecuzione dei vaglia cambiari rilasciati in ottemperanza al superiore art. 1) - sarà demandata ad un Arbitro unico amichevole compositore, nominato d'accordo fra le parti o, in difetto, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati della Provincia di Genova; quale Arbitro procederà senza alcuna formalità di procedura salvo soltanto il rispetto del principio del contraddittorio, con determinazioni inappellabili in quanto le parti sin d'ora si impegnano ad osservarle ed a darvi corso come se fossero da loro direttamente e trans attivamente intervenute; avrà in oltre facoltà di nominare eventuali consulenti tecnici. L'Arbitro procederà alla liquidazione delle proprie competenze facendo applicazione del principio della soccombenza" (art. 11 scrittura privata del 08.02.2001).

3

Firmato Da: DI COSIMO INES Emesso Da: POSTECOM C42 Serial#: ac861



In forza della clausola testè riprodotta, in data 27.05.2008, [redacted] ed [redacted] depositavano istanza per la nomina di arbitro presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova. Con atto del 11.06.2008 veniva designato quale arbitro unico fra le parti l'avv. Nicola Varese, il quale accettava regolarmente l'incarico fissando la comparizione delle parti innanzi a se e concedendo termine alle parti per la formulazione delle rispettive domande.

Con memoria del 30.09.2008 gli [redacted] deducevano plurimi inadempimenti da parte dei signori [redacted] e [redacted] chiedendone, per tali ragioni, la condanna al pagamento di: Euro 5.908,27 oltre interessi per il mancato pagamento del prezzo nei termini ed alle modalità pattuite; Euro 17.254,27 quali somme che essi Italiani avevano dovuto sborsare per far fronte ad una fideiussione prestata, presso il Banco di [redacted] e della [redacted] a garanzia di un conto corrente intestato alla [redacted] S.r.l.; Euro 51.645,69, o altra somma ridotta ex art. 1384 c.c., a titolo di penale contrattualmente prevista

Si costituivano nel procedimento arbitrale i sigg.ri [redacted] e [redacted] chiedendo il rigetto delle avverse domande oltre che, in via riconvenzionale, la condanna dei sigg.ri Italiani al pagamento di Euro 2.528,98 quale differenza fra la somma versata dagli attori e quanto dovuto o, in subordine, la compensazione delle rispettive debenze. Chiedevano inoltre, previo accertamento dell'inadempimento dell'art. 4 della citata scrittura privata, il pagamento in loro favore della penale prevista dall'art. 9 della predetta scrittura.

Nel corso dell'arbitrato, articolatosi in più udienze per l'interrogatorio libero delle parti e nel corso del quale veniva consentito lo scambio di ulteriori scritti difensivi nonché con il deposito di scritti difensivi finali, le parti, all'udienza del 27.05.2009, espressamente dichiaravano di "ritenere il presente arbitrato un arbitrato irrituale".

Con lodo del 29.01.2010, l'arbitro, nel definire la vertenza, in via preliminare e difformemente da quanto si poteva evincere dalla clausola arbitrale e dalle dichiarazioni rese a verbale dalle parti, qualificava il lodo come rituale, sulla scorta di differenti ragioni: la clausola compromissoria deferiva all'arbitro la decisione di tutte le controversie che sarebbero insorte fra le parti; la formulazione delle domande induceva a ritenere l'intenzione di demandare all'arbitro non una composizione amichevole bensì una funzione sostitutiva del giudice ordinaria; la fissazione di termini specifici entro i quali depositare il lodo, precisare le domande e formulare istanze istruttorie, a conferma della natura rituale della procedura; in ultimo, il richiamo al criterio della soccombenza per il regolamento delle spese.

Nel merito rigettava le domande proposte nei confronti e dalla sig.ra [redacted] in quanto carente di interesse, atteso che le obbligazioni sorte per effetto della

4

Firmato Da: DI COSIMO INES Emesso Da: POSTECOM C42 Serial#: ac861



cessione parevano essere assunte solamente da [redacted] ed [redacted] da un lato, e [redacted] e [redacted] dall'altro; compensava integralmente le spese di lite e poneva a suo carico i compensi arbitrari nella misura di Euro 750,00, oltre accessori come per legge, e gli esborsi nella misura di 1/8.

Condannava altresì i signori [redacted] e [redacted] in solido fra loro, al pagamento in favore di [redacted] ed [redacted] delle seguenti somme: Euro 5.274,00 a titolo di interessi; Euro 2.373,00 a titolo di penale ridotta ex art. 1384 c.c.; Euro 17.254,27 per le somme già corrisposte dagli [redacted] in favore del Banco [redacted] e della [redacted] quali fideiussori per il conto corrente intestato alla [redacted] S.r.l. oltre ad Euro 7.764,55 a titolo di penale ridotta ex art. 1384 c.c.. Tutte le somme oltre interessi al tasso legale dalla data del 30.09.2008 (deposito della prima memoria in sede arbitrale).

Respingeva, inoltre, le domande riconvenzionali di [redacted] e [redacted] i quali venivano altresì condannati al pagamento delle spese di difesa delle controparti liquidate officiosamente in Euro 5.000,00 oltre accessori.

In ultimo, l'arbitro liquidava i propri compensi in Euro 9.000,00 oltre Iva e Cpa e gli esborsi in Euro 309,24 ponendole in solido fra le parti e così ripartendole nei rapporti interni: Euro 7.500,00 e 3/4 delle spese borsuali in capo a [redacted] e [redacted] Euro 750,00 in capo a Dolores Ferrara oltre 1/8 degli esborsi; Euro 750,00 in capo ad [redacted] ed [redacted] oltre 1/8 delle spese borsuali.

Con provvedimento del 01.04.2010 (depositato il 12.04.2010) il Tribunale di Genova dichiarava l'esecutività del lodo arbitrale in forza del quale gli odierni convenuti provvedevano ad intraprendere azione esecutiva immobiliare nei confronti di [redacted] [redacted] procedura poi sospesa con provvedimenti del G.E. del Tribunale di Genova in data 21.01.2011.

Con atto di citazione del 18.05.2010, [redacted] [redacted] e [redacted] impugnavano il lodo innanzi a codesta Corte deducendo in primo luogo la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4 e/o n. 1 c.p.c.. A detta degli attori, l'arbitro, con motivazione sul punto insufficiente ed in violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e ss.), avrebbe pronunciato un lodo rituale a fronte di una clausola compromissoria che prevedeva un lodo irrituale e di equità. Nel merito riproponevano le difese già svolte in sede arbitrale.

Chiedevano, quindi, in sede rescindente una declaratoria di nullità del lodo, previa sospensione dell'esecutività dello stesso; in ipotesi di un eventuale giudizio rescissorio, ribadivano innanzi a questa Corte le domande già svolte in sede di arbitrato.

Si costituivano i Sigg.ri [redacted] [redacted] ed [redacted] contestando le avversarie allegazioni in quanto infondate, inammissibili e tardive, chiedendo il rigetto dell'istanza

5

Firmato Da: DI COSIMO INES Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac961



di sospensiva e delle domande formulate. Nel merito chiedevano la conferma del lodo e, nell'ipotesi di giudizio rescissorio, l'accoglimento delle domande già svolte in sede arbitrale.

Con ordinanza del 16.12.2010 (dep. il 22.12.2010) la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'esecutività del lodo e, successivamente, la causa veniva istruita con lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c.

Precisate le conclusioni all'udienza del 08.10.2014 e trattenuta la causa in decisione, esaminati gli atti della causa e le difese rispettivamente svolte, questa Corte

OSSERVA

Con un unico motivo di impugnazione gli odierni attori deducono la nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4 e/o n. 1 c.p.c. per avere pronunciato l'arbitro un lodo qualificato dallo stesso come rituale nonostante la volontà espressa dalle parti nella clausola compromissoria e, poi, ribadita nel corso del procedimento arbitrale fosse quella di ottenere un lodo irrituale e secondo equità.

Per la definizione della controversia, la Corte deve procedere all'esame della clausola compromissoria convenuta fra le parti facendo riferimento ai canoni interpretativi di cui all'art. 1362 c.c. e seguenti, ossia al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto (v. Cass. 26135/2013; tale operazione ermeneutica è stata a più riprese ritenuta incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune dalla violazione di regole interpretative; cfr. Cass. 833/1999; anche Cass. 8937/2000; Cass. 2291/2001; Cass. 7649/2003).

Ora, sebbene nel testo della clausola compromissoria *de qua* parrebbero individuarsi alcune espressioni, quali "amichevole compositore", "senza alcuna formalità di procedura", "con determinazioni inappellabili", "come se fossero da loro direttamente e trans attivamente intervenute", orientate in favore del carattere irrituale e di equità dell'arbitrato, la qualificazione operata dall'arbitro non può ritenersi errata.

In primo luogo, si osserva che le menzionate locuzioni non possono ritenersi dirimenti nel senso del carattere irrituale dell'arbitrato per il quale, invece, deve risultare evidente l'intenzione delle parti di rimettere la soluzione di contrasti insorti fra di esse

6

Firmato Da: DI COSIMO INES Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac961



ad un soggetto terzo che abbia ad operare quale mandatario le cui decisioni le parti si impegnano a rispettare come se fossero frutto di una concorde manifestazione di volontà delle stesse (cfr. sul punto Cass. Cass. 3609/1999; Cass. 8145/1998; Cass. 1909/1990; Cass. 10554/1998; Cass. 6521/1998; Cass. 24059/2006; Cass. 10300/2014; ord. 24552/2013; Cass. 13899/2014; Cass. 7574/2011).

In relazione agli elementi della clausola compromissoria rivelatori della natura, rituale o irrituale, dell'arbitrato, la giurisprudenza di legittimità a più riprese ha rilevato come né la previsione di esonero degli arbitri da ogni formalità di procedura, né l'eventuale attribuzione agli stessi del potere di decidere come amichevoli compositori siano elementi decisivi per l'individuazione di un arbitrato irrituale, potendo le parti autorizzare anche gli arbitri rituali a decidere come amichevoli compositori. E' invece rilevante la previsione di demandare agli arbitri la decisione di tutte le controversie che possono sorgere dal contratto, deponendo tale espressione più per l'instaurazione di un giudizio che per il conferimento di un semplice incarico di natura negoziale (Cass. 833/1999; v. anche Cass. 26135/2013 per cui il mancato richiamo alle formalità proprie dell'arbitrato rituale non deporrebbe in maniera univoca a favore del carattere irrituale dello stesso arbitrato "dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva").

Un ulteriore elemento in favore del carattere rituale dell'arbitrato può ravvisarsi nella prevista inappellabilità delle determinazioni arbitrali, caratteristica più confacente ad un arbitrato rituale che ad uno irrituale, siccome riferibile ad un'attività di effetti parificabili a quelli di una sentenza specie considerando che il legislatore ha previsto che il lodo rituale possa essere dichiarato dalle parti non impugnabile (in tal senso Cass. 24059/2006).

Nella medesima ottica, non può neppure sottacersi il fatto che le parti, nel predisporre la clausola compromissoria, abbiano utilizzato anche altre espressioni che sembrano evocare l'idea di un vero e proprio procedimento risolutivo di una controversia e



alternativo a quello giurisdizionale: "qualsiasi controversia", "principio del contraddittorio", "principio della soccombenza".

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che "ricorre l'arbitrato rituale nell'ipotesi in cui le parti abbiano utilizzato locuzioni proprie del processo civile" (Cass. 3215/1990; conf.: Cass. 5505/2000, con riferimento all'uso di espressioni terminologiche congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia", specie se concernente questioni, schiettamente giuridiche e non tecniche; v anche Cass. 19393/2013; Cass. 14972/2007; Cass. 24059/2006; Cass. 4528/1192; Cass. 1738/1988).

Unitamente all'elemento testuale, peraltro, anche le modalità con cui l'arbitrato si è svolto e, più, in generale, il comportamento che le parti hanno tenuto successivamente alla stipula della clausola compromissoria orientano nel senso del carattere rituale dell'arbitrato. Infatti, nel corso della prima comparizione innanzi all'arbitro, tentata invano la conciliazione, si individuava un termine per la pronuncia del lodo e si delineava una sorta di calendario del giudizio arbitrale fissando un termine per memorie contenenti "precisazioni e modificazioni delle domande ed eccezioni e delle conclusioni già proposte, nonché per la indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali" (cfr. verbali arbitrali in fascicolo parte [redacted], nonché un ulteriore termine per repliche e per le indicazioni di prova contraria; successivamente, veniva disposto l'interrogatorio delle parti e si assegnava ulteriore termine per il deposito degli scritti difensivi finali. La scansione temporale del giudizio arbitrale testé descritta non può che richiamare alla mente la scansione delle singole fasi del procedimento ordinario così come disciplinato dal vigente codice di rito civile.

Quanto sopra sembra dunque suffragare la decisione dell'arbitro di qualificare l'arbitrato e, pertanto, il lodo come rituale, senza che si possa ritenere decisiva, in senso contrario, la dichiarazione resa dalle parti a verbale nella seduta del 27.05.2009 (cfr. doc. fascicolo di parte [redacted], secondo cui l'arbitrato doveva ritenersi quale irrituale.

In aggiunta alle argomentazioni sopra svolte, si rileva che il lodo in questione, in



quanto rituale, è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Genova e ciò, considerata anche l'inattività degli odierni attori, i quali, avrebbero comunque potuto proporre reclamo avverso il provvedimento che concedeva l'esecutività, sembrerebbe ulteriormente rafforzare la natura rituale e la regolarità formale dello stesso. Tanto il dato testuale quanto il comportamento tenuto dalle parti depongono nel senso della ritualità dell'arbitrato.

In relazione all'ulteriore doglianza degli odierni attori secondo cui la clausola compromissoria avrebbe imposto all'arbitro di decidere secondo equità anziché secondo diritto, si rileva che anche in questo caso il testo della clausola, nella parte in cui attribuisce all'arbitro il potere di decidere "quale amichevole compositore", potrebbe ritenersi indicativo della previsione di un giudizio per così dire equitativo, anche se in alcuni casi la Suprema Corte ha ritenuto tale elemento insufficiente (Cass. 12561/2004).

Tuttavia si osserva fin d'ora che se da un lato il riferimento all'equità consente di mitigare il rigore del *summunus ius* in relazione a particolari elementi del caso concreto, dall'altro non può sussistere una contrapposizione tra equità e diritto, poiché il giudizio equitativo impone in ogni caso il riferimento ad una fattispecie normativa prevista dall'ordinamento. Ne consegue che l'arbitro cui venga demandato un giudizio di equità ben può applicare il diritto in tutti i casi in cui quest'ultimo coincide con l'equità, senza che ciò determini un mutamento dell'arbitrato di equità in arbitrato di diritto (in tal senso Cass. 23544/2013) e senza necessità di giustificare la menzionata coincidenza (in tal senso *ex multis* v. Cass. 8937/2000 per cui in tale ipotesi l'apprezzamento dell'arbitro si sottrae a censura in quanto un controllo sullo stesso equivarrebbe ad un sindacato sul retto esercizio dei poteri equitativi; Cass. 13968/2011; Cass. 9633/2003; Cass. 2741/1998) che, peraltro, potrebbe desumersi anche dal complesso della motivazione (Cass. 18452/2011; v. anche Cass. 12319/2007).

Acclarata la natura rituale dell'arbitrato, non paiono, tuttavia, sussistenti i motivi di



nullità del lodo adottati dagli odierni attori: da un lato l'invalidità della convenzione di arbitrato (art. 829, comma 1, n. 1 c.p.c.); dall'altro il fatto che il lodo sia stato pronunciato oltre i limiti della convenzione arbitrale (art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.). Quanto all'art. 829, comma 1, n. 1 c.p.c. non vi sono elementi da cui desumere l'invalidità della clausola compromissoria, essendo quest'ultima stata stipulata nel rispetto dei requisiti sostanziali e formali richiesti ed avendo ad oggetto questioni in materia di diritti disponibili (obbligazioni patrimoniali assunte in sede di un contratto cessione di quote societarie).

In relazione, invece, all'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. da una parte non pare che l'arbitro abbia esorbitato dai limiti della clausola compromissoria o abbia deciso nel merito fuori dai casi convenuti dalle parti, in quanto il predetto arbitro si è limitato a decidere, nei limiti di quanto dedotto e richiesto in sede arbitrale dalle parti, una controversia con oggetto ricompreso nell'ambito di operatività della clausola compromissoria:

Dall'altra non può neppure ritenersi sussistente un vizio del lodo per avere l'arbitro deciso secondo diritto anziché secondo equità: ciò sia in ragione di quanto innanzi più diffusamente rilevato circa coincidenza tra equità e diritto (che per definizione non può non essere equo) sia in virtù del fatto che gli odierni attori non hanno prospettato eventuali discrasie, proprie del caso di specie, dovute ad una decisione adottata in forza di uno piuttosto che dell'altro dei due criteri di giudizio testé menzionati. In tale contesto, non dovendosi prevenire alla dichiarazione di nullità del lodo, giusta l'infondatezza dell'impugnazione, rimangono ferme le statuizioni di merito rese in sede arbitrale e non si rende necessario il passaggio alla c.d. fase rescissoria del giudizio di impugnazione del lodo.

L'impugnazione, quindi, non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni innanzi meglio descritte, con conseguente condanna della parte appellante soccombente alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

Esse vengono liquidate secondo quanto stabilito nel D.M. 10/03/2014, n.55, e dall'Allegato A al medesimo D.M., assunto come scaglione di valore quello compreso



fra Euro 26.000,01 ed Euro 52.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.

Fase di studio	Euro 1.960,00
Fase introduttiva	Euro 1.350,00
Fase istruttoria	Euro 2.900,00
Fase di decisione	Euro 3.305,00
Totale	Euro 9.515,00

Il totale dei compensi ammonta, pertanto, ad Euro 9.515,00.

P.Q.M.

La Corte d'Appello


Sezione I Civile

definitivamente pronunciando, sull'impugnazione proposta da [redacted] [redacted] avverso il lodo arbitrale pronunciato dall'arbitro unico Avv. Nicola Varese in data 29.01.2010 tra [redacted] [redacted] contro [redacted] [redacted] [redacted] reso esecutivo ex art. 825, comma 3 c.p.c. con provvedimento del Tribunale di Genova del 01.04.2010 (dep. il 12.04.2010), disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione, respinge l'impugnazione nei termini di cui in motivazione e conferma il lodo impugnato.

Condanna [redacted] [redacted] [redacted] in solido fra essi a rifondere a [redacted] [redacted] [redacted] le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 9.515,00 per compensi oltre oneri ed accessori fiscali, previdenziali e tariffari come per legge.

Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 28/1/2015

Il Consigliere Estensore

(D.ssa I. Silva)


Il Presidente

(D.ssa M.T. Bonavia)


CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Deposita in Cancelleria il 23 FEB 2015

RECEVUE DE LA CLERKE
LES DI GENOVA

